

Introduzione

PATRIZIA BORSELLINO*

I. Affrontare il tema dell'obiezione di coscienza ha significato, per lungo tempo, nel nostro, così come in altri contesti europei ed extraeuropei, prendere posizione soprattutto, anche se non esclusivamente, sulla questione del rifiuto opposto, per ragioni religiose e, più in generale, morali, alla prestazione del servizio militare (e/o alla partecipazione, diretta o indiretta ad attività belliche). Da alcuni anni a questa parte lo scenario è, però, radicalmente mutato. Se, per un verso, il problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare è stato ridimensionato dall'abolizione della coscrizione obbligatoria, per altro verso, si è assistito a una vera e propria proliferazione degli ambiti e delle situazioni in cui le ragioni della coscienza vengono chiamate in causa per giustificare l'astensione da attività o il rifiuto di prestazioni dovute per legge. L'ambito prioritariamente interessato è stato, ed è tuttora, quello sanitario. In questo rientrano i casi, in tempi recenti oggetto di particolare attenzione mediatica, di obiezione di coscienza sollevata nei confronti della pillola RU-486, l'alternativa farmacologica all'aborto chirurgico, non solo da medici che, all'indomani dell'autorizzazione alla sua immissione in commercio da parte dell'Agenzia italiana del farmaco¹, si sono rifiutati di prescriberla, ma anche da farmacisti, che hanno avanzato la richiesta (o la pretesa) di potersi esimere dal dispensarla. Nel corso degli ultimi due anni, del resto, proprio i farmacisti sono stati i destinatari di ripetuti e accorati inviti della Pontificia Accademia e di Papa Benedetto XVI, in persona, ad astenersi dalla vendita di qualunque farmaco "contrario alla vita"², invocando, in assenza di una specifica previsione di legge, la "clausola di coscienza". Inoltre, sono del maggio del 2010 due Disegni di legge³, che hanno proposto di estendere a tali figure professionali il riconoscimento giuridico del diritto di sollevare obiezione di coscienza, che la legge 22 maggio 1978, n. 194 riconosce al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie coinvolto nelle pratiche abortive, mentre il 25 febbraio 2011 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha votato un documento improntato alla cautela, ma non di decisa chiusura, in merito all'obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di prodotti contraccettivi di emergenza. Va, d'altra parte, sottolineato che, in relazione agli interventi di interruzione della gravidanza, la tendenza espansiva dell'obiezione di coscienza ha trovato conferma nella continua crescita – documentata dai dati del Ministero della salute – degli obiettori tra gli anestesisti e gli infermieri, oltre che tra i ginecologi, nonché nella pretesa di diverse figure di operatori sanitari di potersi, giustificatamente, esimere da forme di assistenza solo in modo indiretto correlate all'interruzione della gravidanza⁴, nonostante l'espressa e inequivoca previsione della legge n. 194, che, all'art. 9, circoscrive l'obiezione di coscienza alle procedure e alle attività "specificamente e necessa-

* Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

riamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza", escludendo "l'assistenza antecedente e conseguente all'intervento". Sempre in questa materia, all'elenco degli obiettori si sono poi aggiunti, e non solo in tempi recenti, non pochi giudici tutelari, che hanno rivendicato il loro diritto all'obiezione di coscienza, sollevando eccezioni di incostituzionalità della legge 194, nella parte in cui coinvolge nella procedura relativa all'interruzione volontaria di gravidanza delle minorenni il giudice tutelare (art. 12), senza prevedere che possa essere esonerato dall'incarico, qualora l'aborto contrasti con i suoi più profondi convincimenti morali.

L'ambito sanitario, nel quale rientra anche l'obiezione – come nel caso dell'interruzione della gravidanza prevista dalla legge⁵ – alla partecipazione alle pratiche di procreazione assistita, è senz'altro il primo, per la rilevanza degli interessi in gioco, ma non certo l'unico ambito da prendere in considerazione, se si vuol disegnare una sorta di mappa di orientamento nel fenomeno dell'obiezione di coscienza nella sua attuale configurazione. Tra gli altri meritevoli di menzione, vi è l'ambito delle sperimentazioni sugli animali, rispetto alle quali è ancora una volta la legge⁶ a riconoscere a docenti, studenti, ricercatori, operanti in strutture pubbliche e private, il diritto di sollevare obiezione per ragioni di coscienza. Ma vi sono anche comportamenti – dovuti in adempimento di doveri civici, quali il dovere di prestare giuramento, di rendere testimonianza, di far parte di giurie o di prestare la propria opera nei seggi elettorali – rifiutati per insuperabili convinzioni personali, ai quali si possono aggiungere ipotesi di sottrazione agli obblighi fiscali, qualificate, da chi le pone in essere, come forme di obiezione, e un'ampia casistica di rivendicazioni del diritto all'obiezione di coscienza nel contesto lavorativo. In particolare nell'ambito del lavoro dipendente, sono andati aumentando, e sembrano destinati ad aumentare ulteriormente – a seguito della sempre più marcata configurazione multiculturale della nostra, come delle altre società occidentali – casi di lavoratori che rifiutano di indossare indumenti imposti dal datore di lavoro, oppure di lavorare nel giorno festivo, diverso dalla domenica, secondo le loro tradizioni religiose di appartenenza, oppure ancora, di eseguire prestazioni finalizzate alla produzione di materiale bellico o di partecipare ad attività produttive potenzialmente nocive per la salute e per l'ambiente (obiezione di coscienza ecologica). Si tratta di un già lungo, sebbene tutt'altro che esaustivo elenco, al quale merita di essere aggiunta la menzione di una singolare fattispecie, oggetto di vivace dibattito nel contesto di una nazione a noi vicina, la Spagna. Vale a dire la domanda di esonero dei figli dalle lezioni di una materia obbligatoria, quale in Spagna è l'"*Educación para la ciudadanía*", avanzata da genitori contrari, per ragioni morali, al matrimonio omosessuale, di cui, nel contesto di quelle lezioni, si sarebbe trattato, così come degli altri istituti presenti nell'ordinamento spagnolo.

Il giro d'orizzonte compiuto conferma l'attualità e la rilevanza della questione dell'obiezione di coscienza, ma rende, al tempo stesso, evidente la difficoltà di trattare l'obiezione di coscienza come un fenomeno unitario, in presenza di tipologie di rifiuto di obbedire alla legge tanto diversificate da non sembrare suscettibili di valutazioni e di soluzioni applicabili a tutte. Oltre alla differenza attinente alla fonte e, quindi, alla legittimazione sul piano giuridico, che porta a distinguere le ipotesi di obiezione di coscienza *secundum legem*, dalle ipotesi, secondo alcuni autori, di obiezione di coscienza "vera e propria"⁷, cioè di obiezione *sine o contra legem*, vi sono altre evi-

denti e importanti differenze che attengono alla finalità, agli effetti e al significato degli atti di obiezione. Per quanto attiene alla finalità, casi di obiezione di coscienza, ai quali è del tutto estraneo l'intento di contestare la validità delle norme dalla cui osservanza si richiede di essere esonerati, si differenziano nettamente dai casi in cui, dietro la testimonianza di valori considerati irrinunciabili, si intravede il tentativo dell'obietto di rendere ineffettiva la legge che non li recepisce (o addirittura di sostituire l'intera tavola dei valori posti a fondamento dell'ordinamento giuridico nel suo complesso). Per quanto attiene, poi, agli effetti, ipotesi in cui l'affermazione di principi e di convinzioni, ritenute incompatibili con gli obblighi imposti dalla legge, ha ripercussioni solo nella sfera personale di chi obietta, come avviene, ad esempio, nel caso del rifiuto di prestare giuramento, si differenziano dalle ipotesi in cui risulta assai difficile, se non impossibile, salvaguardare la propria integrità morale, sollevando obiezione, senza ledere i diritti e impedire la realizzazione dei piani di vita di altre persone, come avviene nel caso del rifiuto di prestazioni sanitarie, compreso l'accesso ai farmaci, che possono essere ottenute solo a condizioni molto gravose o non essere ottenute affatto. Infine, per quanto attiene al significato, va colta la fondamentale differenza tra l'obiezione di coscienza intesa come strumento mediante il quale dare attuazione a un diritto di libertà, e l'obiezione investita della valenza di dovere di testimonianza della "Verità" etica, considerata unica e destinata a valere per tutti.

Quando, dunque, si può ammettere che un individuo si sottragga all'osservanza della legge per coerenza con se stesso e con la propria concezione del giusto? Si deve auspicare che sia la legge stessa a garantire un più ampio riconoscimento delle ragioni della coscienza, disciplinando le "nuove" forme di obiezione, o è meglio che sia il giudice ordinario, o il giudice costituzionale, a pronunciarsi, caso per caso, sulla loro difendibilità? Quanto è destinata ad incidere sul favore o sul disfavore per l'obiezione di coscienza, in tutte o in alcune delle sue forme, la considerazione della cornice politico-istituzionale, della forma di Stato, all'interno della quale avviene la produzione delle leggi, e quanto può incidere la valutazione del contenuto delle leggi stesse? E, forse prima di tutto, in nome di quale coscienza si può, giustificatamente, rifiutare obbedienza alla legge, sollevando obiezione?

Questi e altri interrogativi sono al centro del fascicolo monografico con cui *Notizie di Politeia*, giunta al suo centounesimo numero, offre al lettore approfondite analisi delle questioni di fondo che l'obiezione di coscienza solleva, e, al tempo stesso, testimonianze di professionisti che si confrontano con il problema nei loro rispettivi ambiti di competenza. Il volume trae spunto, riproducendone la riuscita formula, dal Convegno *Obiezione di coscienza. Prospettive a confronto*, che si è svolto con successo il 27 e il 28 maggio del 2010, presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, per iniziativa delle Cattedre di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza della stessa università, in collaborazione con il Centro Studi Politeia, e che ha visto nella veste di relatori o di partecipanti al dibattito la maggior parte degli autori degli interventi di seguito pubblicati⁸.

2.1. La delimitazione della nozione di "coscienza" rappresenta la prima, sovente trascurata, questione di fondo che il volume ha il merito di affrontare, grazie a molti

spunti presenti in diversi contributi e, soprattutto, alle analisi ad essa specificamente dedicate da Carlo Augusto Viano, Roberto Mazzola e Pierluigi Chiassoni. Le strade seguite dagli autori sono diverse. Dalla dotta e filologicamente rigorosa ricognizione di Viano sui significati del termine, a partire da quelli assunti, nel pensiero classico, e poi nel pensiero cristiano, dalla parola latina “*conscientia*” e dalla corrispondente parola greca “*συνείδησις*”, alla scelta di Mazzola di far chiarezza sulla questione della “collocazione spaziale della coscienza”, variamente risolta in diverse momenti e contesti di pensiero, nei quali il riferimento alla coscienza ha avuto un ruolo significativo. Il risultato a cui le diverse analisi conducono è, comunque, sempre quello di far emergere dal quadro, tutt’altro che lineare, delle rappresentazioni e delle “localizzazioni”, la portata metaforica di un’espressione al cui uso si sono sovente accompagnate tentazioni “entificanti”. Posto che “coscienza” rimanda, fuor di metafora, al complesso “insieme dei precetti e delle convinzioni morali fondamentali di un individuo” (Chiassoni), l’alternativa che i diversi contributi, pur nel variare delle terminologie e degli approcci, convergono nel prospettare è quella tra un insieme di precetti oggettivi e assoluti, che ogni individuo riceve dall’esterno, se sa ascoltare la voce di Dio (Viano), o cogliere il “Disegno cosmico” (Mazzola), e il complesso dei precetti e delle convinzioni che vengono ad assumere un ruolo determinante nella costruzione della personalità di ogni soggetto, e nella salvaguardia della sua dignità, solo se questi ha liberamente scelto di accettarli e di farli propri. L’alternativa, per usare le parole di Chiassoni, tra una concezione “eteronoma” della coscienza, che diventa anche “autoritaria”, qualora – come avviene in alcune morali religiose – i dettami della morale, *alias* della coscienza, richiedano l’intervento di intermediari, quali sono i ministri del culto, e, all’opposto, una concezione “libertaria”, secondo la quale, la coscienza, lungi dall’essere luogo “di profondo superamento di se stessi e di contatto con ciò da cui si proviene e verso cui si è diretti” (Mazzola) è lo specchio, ma anche il baluardo della libertà, da riconoscere all’individuo non invadendo sfere solo a lui riservate (libertà negativa), e consentendogli di compiere scelte nelle questioni che direttamente lo riguardano (libertà positiva). Da una parte, quindi, l’idea di una coscienza a impronta anti-individualistica ed esclusiva, che, in nome della pretesa validità universale della morale a cui rimanda, rivendica il diritto a un incondizionato riconoscimento delle sue istanze, senza riservare alcuno spazio e considerazione alle istanze di coscienze ispirate a diversi valori. Dall’altra parte, l’idea di una coscienza individualistica e inclusiva – una sorta di “meta-coscienza”, o coscienza di secondo livello (Chiassoni) – metaforico luogo per l’affermazione e la difesa – con il limite rappresentato dall’esigenza di evitare danni ad altri – delle diverse convinzioni morali e religiose alle quali ogni individuo abbia liberamente scelto di improntare la propria vita.

2.2. Quale la coscienza che merita, oggi, di essere protetta, riconoscendo il diritto all’obiezione? La risposta a tale domanda passa, nella maggior parte dei contributi (Ceva, Donatelli, Rodotà, Ruiz Miguel, Sala, Scalfarotto) pubblicati nel volume, attraverso la sua contestualizzazione al moderno stato di diritto di tipo liberal-democratico, inteso come forma di organizzazione politico-giuridica in cui l’obbedienza al potere, e alle leggi che emana, trova solide ragioni giustificanti nei principi e nelle regole che

disciplinano la produzione del diritto e che tutelano le libertà degli individui. Tra queste, è in primo piano la “libertà [...] di formarsi convincimenti profondi e di agire in coerenza con essi” (Donatelli), che altro non è se non la libertà di coscienza nella sopra richiamata accezione autonomistico-libertaria, la cui individuazione come la sola tutelabile nello Stato costituzionale dà luogo a una tesi ampiamente condivisa dagli studiosi intervenuti sul tema. Nel contesto dello Stato improntato a quel modello, l’esenzione dall’obbedienza alla legge, richiesta da chi solleva obiezione, appare giustificata solo se risulta funzionale “all’impegno di ogni Stato liberale e democratico di trattare tutti con uguale rispetto” (Sala), operando da correttivo per una migliore attuazione del principio del rispetto (Ceva) nei casi in cui rimane un, sovente inevitabile, scarto tra la morale privata e la morale pubblica travasata nella legge (Donatelli), e in cui non si può garantire l’immunità della sfera privata degli individui da interferenze. Di qui l’idea che si possa guardare all’obiezione di coscienza più che come a un diritto o a una pretesa, come a una richiesta di *tolleranza*, vale a dire la “richiesta di essere *lasciati stare*, nonché liberi di assicurare priorità ai propri vincoli morali nei casi in cui questi ultimi contrastassero con i doveri legati alla cittadinanza” (Sala). Quand’anche si intenda qualificarla come un diritto, si tratterà, comunque, sempre di un diritto subordinato a delle condizioni, che segnano gli invalicabili confini entro i quali, per concorde valutazione (Rodotà, Ruiz Miguel, Donatelli, Sala, Ceva), il fenomeno dell’obiezione va mantenuto. Innanzitutto, alla condizione, ripetutamente richiamata nel volume, che l’atto di chi obietta non leda i diritti degli altri, che non devono essere danneggiati, né direttamente, né indirettamente; inoltre, alla condizione che l’obiezione di coscienza non occulti una strategia opportunistica posta in atto “per venire meno ai propri doveri di cooperazione” (Sala) e per ottenere vantaggi personali; infine, all’ulteriore condizione che non comporti una minaccia per l’ordinamento giuridico nel suo complesso e per gli interessi generali che esso persegue.

Se il contesto di riferimento in relazione al quale si affronta la questione dell’obiezione di coscienza è quello di uno Stato che non si limita a prevedere formalmente, ma che dà attuazione concretamente alle garanzie dei diritti, che ne costituiscono il principale connotato, non si può, quindi, sottoscrivere la tesi di un generico (e generale) diritto all’obiezione di coscienza, ancorato al diritto fondamentale di libertà di coscienza, soprattutto in presenza di una “pericolosa cultura dell’obiezione senza confini, incurante dei diritti delle persone”, che, negli ultimi tempi, non è apparsa, di certo, funzionale alla salvaguardia della coscienza individuale, bensì a un preciso progetto politico, quello di “sostituire la tavola dei valori costituzionali con una diversa, strettamente dipendente dall’adesione a un credo” (Rodotà).

2.3. Si tratta di una cultura che trae, a ben guardare, alimento dalla confusione ingenerata dalla mancata distinzione dell’obiezione di coscienza da altre forme di disobbedienza alla legge, che non ne condividono presupposti, finalità e ragioni giustificative.

Tale distinzione esce, invece, nitidamente tracciata dalle pagine del volume. In queste il lettore trova, infatti, ribadita la tesi che si debba tener ferma la nozione consolidata che circoscrive l’obiezione di coscienza alla richiesta di esenzione da uno specifico obbligo previsto dalla legge, da parte di un individuo motivato dall’esigenza di salva-

guardare la propria integrità morale, e non dall'intento di rendere la norma inefficace o di mettere in discussione l'ordinamento giuridico nel suo complesso. Nel caso in cui questo sia l'intento sotteso all'atto di resistenza alla legge, non si dovrà parlare di obiezione di coscienza, bensì di disobbedienza civile, un atto, questo, di vera e propria contestazione politica, che travalica la dimensione individuale per dar luogo a un "movimento di protesta organizzata" (Chiassoni), tendente a esercitare sui detentori del potere politico una pressione al fine di ottenere mutamenti normativi. Anche la disobbedienza civile è, come sottolinea nel suo contributo Roberta Sala, riproponendo una tesi di Rawls, una forma di resistenza alla legge ingiusta non incompatibile, anzi prevista, "dalla pratica e dalla teoria della democrazia liberale" (Sala), e, si può aggiungere, un rimedio spesso utile per aprire le istituzioni alla dialettica politica o per sbloccare meccanismi di cambiamento che non funzionano più (Rodotà). In quanto strategia politica per giungere per via indiretta alla trasformazione dell'assetto normativo, essa richiede, però, che chi la pone in essere lo faccia assumendosene in pieno i rischi e la responsabilità, "senza la pretesa di costruire indebite nicchie di privilegio che consentano di sottrarsi all'applicazione delle regole" (Rodotà), e, al tempo stesso di non pagarne gli eventuali costi. In una società democratica e liberale vi può essere, dunque, spazio per aperte e non dissimulate manifestazioni di disobbedienza civile. Non ve ne può, invece, essere alcuno per la disobbedienza civile che, travestita da obiezione di coscienza, pretenda di esonerare chi disobbedisce alla legge dalle conseguenze delle due scelte, per farne pagare il prezzo e, di fatto, imporle, agli altri cittadini (Rodotà, Scalfarotto, Viano).

2.4. Come evitare le distorsioni e gli usi mistificanti dell'obiezione di coscienza, realizzando un buon equilibrio tra la coscienza che vuole obiettare e i diritti altrui? Nel volume viene affrontata la questione se sia solo il legislatore a poter garantire tale equilibrio, disciplinando in via generale specifiche fattispecie di obiezione di coscienza, o se, non meno appropriata o, addirittura, preferibile sia la strada del riconoscimento per via giudiziale della legittimità, ma anche dei limiti, del comportamento di chi, in certe circostanze, si sottrae alla legge. Sul punto non v'è unanimità di vedute. Se, secondo alcuni studiosi, lo strumento su cui puntare per realizzare il miglior temperamento tra i diversi diritti in gioco rimane la legge, improntata al limite imposto dal principio costituzionale del rispetto delle persone, nella linea, sulla carta "restrittiva", seguita dal legislatore quando, nella legge 194/78, ha disciplinato l'obiezione di coscienza in materia di interruzione di gravidanza, secondo altri, si può propendere per la tesi dell'obiezione di coscienza come diritto "direttamente azionabile", davanti alla magistratura ordinaria o rimesso alla valutazione della Corte costituzionale, traendo, dall'ampia casistica giurisprudenziale richiamata in diversi contributi (Ceccarelli, Chiassoni, Paris, Ruiz Miguel, Vettor), conferma che i giudici hanno saputo offrire risposte di giustizia, senza avvallare richieste di riconoscimento suscettibili di danneggiare diritti individuali o interessi generali.

Il problema fondamentale posto dall'obiezione di coscienza non sembra allora riguardare "tanto la sua fonte, legislativa o giurisprudenziale, quanto piuttosto i criteri che ne determinano l'ammissibilità e che devono essere rispettati sia quando vi è una

volontà politica di introdurre con legge una nuova ipotesi di obiezione di coscienza, sia quando il giudice è chiamato a valutare l'ammissibilità di una richiesta di tutela giurisprudenziale di un comportamento obiettante" (Paris).

Del resto, come viene efficacemente sottolineato in diversi contributi (Ceccarelli, Del Bo, Melega, Minerva, Riccio), nel caso dell'interruzione di gravidanza, la pur restrittiva disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza non ha impedito che si mettesse a rischio il diritto alla salute della donna, protetto da quella stessa legge che consente agli operatori sanitari di obiettare, con l'implicazione, secondo taluni inevitabile, di rendere auspicabile l'avvallo in sede giurisprudenziale di applicazioni ulteriormente restrittive della legge (Ceccarelli, Riccio), oppure, addirittura, l'eliminazione dalla legge della disposizione contenuta nell'art. 9. Una soluzione radicale, quest'ultima, a sostegno della quale vengono addotti argomenti meritevoli di seria considerazione. Dall'argomento che gli interventi di interruzione della gravidanza, come quelli finalizzati alla procreazione assistita, rientrano a pieno titolo in una medicina che ha stabilmente allargato il suo mandato oltre la cura della malattia strettamente intesa (Viano); all'argomento che l'esercizio di una professione sanitaria e, ancor più, di una specifica specializzazione, non è imposto, ma è, in linea di principio, liberamente scelto (Donatelli, Melega, Ricciardi); all'ulteriore, ma, in realtà, prioritario argomento che il diretto legame con il diritto individuale e con l'interesse sociale alla salute fa dei professionisti sanitari dei professionisti diversi dagli altri, tra le cui molte attitudini e capacità vi deve essere anche quella di "riuscire a vivere con un certo grado di conflitto tra la propria visione personale e gli obblighi professionali e sociali" (Donatelli).

È senz'altro vero che una società liberale, improntata alla valorizzazione, al più alto grado possibile, dell'autonomia di ogni individuo, "ha interesse a regolare le professioni in modo da facilitare l'incontro tra condizioni di lavoro e sviluppo delle personalità morali più varie" (Donatelli). Questo non significa però che tutti i ruoli che ci si trova a ricoprire, soprattutto quando li si è scelti, oppure che tutti i doveri che si è chiamati ad adempiere consentano di esprimere la propria personalità o di preservare la propria coscienza, ricorrendo all'obiezione. Nel caso, ad esempio, dei funzionari con l'obbligo specifico di adempiere e di far adempiere l'ordinamento giuridico (giudici, polizia, esercito su base volontaria), nel volume viene sostenuta la tesi che la strada per "salvare la coscienza" sia quella della dimissione volontaria (Rodotà, Ruiz Miguel). Per quanto riguarda, invece, i doveri, sarà ancora una volta l'entità maggiore o minore del disagio che la loro inosservanza produce a livello individuale e collettivo il criterio in base al quale tracciare la linea di confine tra casi ammissibili o inammissibili, giustificabili o ingiustificabili di obiezione di coscienza.

Se, alla luce delle considerazioni che precedono, torniamo, a questo punto, alle multiformi manifestazioni dell'odierna rivendicazione del diritto di sollevare obiezione in nome della salvaguardia della propria coscienza, dalle quali hanno preso l'avvio queste pagine introduttive, ci avvediamo che non ci sono buone ragioni, ad esempio, contro l'esenzione da doveri "attribuiti aleatoriamente a poche persone" (Ruiz Miguel), che possono essere sostituite senza particolari difficoltà, come avviene nel caso dei giurati o dei seggi elettorali, oppure contro il rifiuto di svolgere certe attività lavorative (ad esempio, di contribuire alla costruzione di armi), se la struttura comples-

sa e diversificata dell'azienda consente un diverso impiego del lavoratore, senza comportare una radicale compressione del diritto di iniziativa economica (Paris, Vettor). Mentre vi sono forti e, nel volume, condivise ragioni contro l'esonero dal dovere di adempiere agli obblighi fiscali, e, in generale, contro l'esonero da prestazioni che, per le condizioni reali in cui ne è prevista e organizzata l'erogazione, rischiano, se si ammette il diritto all'obiezione, di non poter più essere assicurate ai cittadini in condizioni di uguaglianza. Emblematico il caso dei farmaci, di cui è esclusa la libera offerta sul mercato (Minghetti).

Rimane, a questo punto, da considerare un diverso scenario, sul cui sfondo affrontare la questione dell'obiezione di coscienza. Lo scenario di uno Stato nel quale i detentori del potere politico, pur operando in una cornice istituzionale che si caratterizza per il permanere del riconoscimento costituzionale dell'inviolabilità della persona, approvino leggi che impediscano ai cittadini di compiere autonomamente scelte che direttamente li riguardano, come quelle relative alla salute o agli interventi sul corpo. Si tratta di uno scenario tutt'altro che solo astrattamente ipotizzabile nel nostro Paese, sul quale incombe il pericolo dell'imminente approvazione di una legge che impedirebbe a ogni individuo di manifestare, mediante un "testamento biologico", la propria volontà circa i trattamenti di "fine-vita" ai quali accetterebbe di essere sottoposto⁹. Nel volume il lettore trova formulata la tesi che, in questo, come in altri casi simili, vi siano tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'obiezione, nella variante dell'obiezione di coscienza "positiva" (Chiassoni), anzi, per un'aggiunta, da parte dei giudici costituzionali, di una "clausola di coscienza" nella legge. Ma le leggi che violano i limiti di "indecidibilità" posti al legislatore dai principi costituzionali pongono una questione che va al di là dell'obiezione di coscienza. L'inosservanza dei loro precetti più che essere rivendicata come un diritto, deve essere riconosciuta come un dovere, ovviamente se si ha a cuore lo Stato costituzionale di diritto e i valori che vi sono sottesi.

Note

¹ Diventata operativa con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9/12/09.

² Compresa la cosiddetta pillola del giorno dopo, che pur non è un farmaco abortivo.

³ Si tratta del Disegno di legge n. 2121 (1 maggio 2010) e del Disegno di legge n. 2160 (5 maggio 2010),

⁴ Si pensi, ad esempio, al rifiuto di intervenire per alleviare il dolore successivo all'interruzione della gravidanza, oppure al rifiuto di dare informazioni circa strutture in grado di assicurare l'intervento abortivo.

⁵ Legge 19 febbraio 2004, n.40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, art. 16.

⁶ Legge 12 ottobre 1993, n. 413, *Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*.

⁷ Cfr. R. Lanzillo, "L'obiezione ecologica", in B. Perrone (a cura di), *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza*, Giuffrè, Milano 1992, p. 338.

⁸ Nel volume vengono pubblicati anche due interventi di Francesca Minerva e di Claudio Ricciardi, che non hanno potuto partecipare al Convegno di maggio.

⁹ Il riferimento è al Disegno "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento" (meglio noto come "Disegno Calabrò"), approvato dal Senato il 26 marzo del 2009, e attualmente in corso di discussione alla Camera.